



Città di  
Cava de' Tirreni

## REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

\* Si fa, altresì, riferimento alle disposizioni normative restanti dell'art. 8 del D.Lgs. n. 56/2003, in materia di pause.

## Art. 1 - Principi generali

1. La normativa contrattuale vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 nonché nell'art. 13 del CCNL del 9 maggio 2006, del Comparto Regioni e Autonomie locali. Per il segretario generale la disciplina contrattuale è contenuta nell'art. 51 del CCNL del 16 maggio 2001 e per i dirigenti nell'art. 34 del CCNL Area Dirigenza Regioni – EE LL. del 23 dicembre 1999. La scelta di istituire all'interno di un'amministrazione locale il servizio mensa o di concedere buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse disponibili e con modalità d'attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell'Ente.
2. Il Comune di Cava de' Tirreni, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi Dirigenti e Segretario Generale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente regolamento, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di ticket restaurant (buono pasto) del valore nominale di € 6,50 alle condizioni indicate dai successivi articoli.
3. Il servizio sostitutivo di mensa è altresì assicurato, sempre nel rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento:
  - a) al personale in posizione di comando o distacco da altri Enti presso il Comune di Cava de' Tirreni solo qualora il servizio mensa o sostitutivo non sia erogato dall'Ente di provenienza;
  - b) al personale del Comune di Cava de' Tirreni comandato o distaccato presso altri Enti solo qualora il servizio mensa o sostitutivo non sia erogato dall'Ente di destinazione. In quest'ultimo caso saranno erogati buoni pasto nel numero massimo corrispondente a quelli stabiliti per il servizio al quale organicamente appartiene.
4. Il Comune assicura, inoltre, al personale educativo in servizio presso gli asili nido e la Scuola dell'Infanzia comunale, il servizio di mensa, erogato presso la struttura di appartenenza tramite gestione diretta o gestione esterna affidata a ditta specializzata, con consumazione del pasto in sede al fine di assicurare, in tal modo, continuità didattica, vigilanza ed assistenza ai minori.
5. Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, l'erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:
  - a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
  - b) deve prestare attività lavorativa al mattino, effettuare la pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio;
  - c) deve prestare attività lavorativa nella giornata per almeno otto ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo;
  - d) la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 12:30 e le ore 15:00; al di fuori di tale fascia oraria, pur nel rispetto tempo minimo/massimo della pausa pranzo, il buono pasto non potrà essere assegnato. L'ampiezza della fascia pausa pranzo tiene conto dei vari profili orari individuali assegnati sulla

base delle articolazioni dell'orario di servizio determinate con la vigente deliberazione di Giunta Comunale.

6. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dai sistemi di rilevazione.

7. In caso di fruizione di un breve permesso orario o di permesso orario ai sensi della legge 104/92, fermo restando il rispetto delle sette ore complessive di lavoro, escluso il tempo della pausa pranzo, il dipendente deve comunque assicurare almeno tre ore di prestazione lavorativa antimeridiana.

## **Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa e tipologie buoni pasto**

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'Appaltatore del servizio buoni pasto.

2. Convenzionalmente i buoni pasto sono suddivisi in due tipologie:

a) buono pasto ordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario articolato su mattino e pomeriggio;

b) buono pasto straordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario antimeridiano con lavoro straordinario pomeridiano purché debitamente autorizzato.

## **Art. 3 - Assegnazione del buono pasto per il personale con orario articolato con due rientri settimanali**

1. Il personale soggetto ad articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali, con due rientri pomeridiani, può usufruire di un buono pasto per ogni giornata con rientro pomeridiano ordinario, nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del comma 5 del precedente art. 1.

~~2. Il predetto personale che per motivate esigenze di servizio è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario di due o più ore in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano, può usufruire di un buono pasto straordinario nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1. In assenza della prescritta autorizzazione, il buono pasto non può essere attribuito.~~

3. La disponibilità annua per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 100 buoni pasto tra ordinari e/o straordinari.

## **Art. 4 - Assegnazione del buono pasto ordinario per il personale con orario articolato con cinque rientri settimanali**

1. Il personale soggetto ad articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali, con cinque rientri pomeridiani, può usufruire di un buono pasto per ogni giornata con rientro

pomeridiano ordinario, nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), e d) del comma 5 del precedente art. 1.

2. La disponibilità annua per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 210 buoni pasto ordinari. Al suddetto personale non è erogabile il buono pasto straordinario.

**Art. 5 - Attribuzione del buono pasto al personale di vigilanza della Polizia Municipale**  
(cat. C e D) e del servizio di supporto cat. B.

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 5, lettere b) e c), in considerazione della specificità del servizio prestato dal personale della Polizia Municipale, <sup>e del</sup> a norma dell'art. 13 del CCNL 9 maggio 2006, viene attribuito al predetto personale un buono pasto ordinario per ciascuna giornata lavorativa di durata non inferiore a 6 ore e 15 minuti, con <sup>di</sup> pausa pranzo collocata all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. <sup>servizi</sup>  
<sup>di</sup>  
<sup>supporto</sup>

2. La disponibilità annua per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 210 buoni pasto ordinari. Al suddetto personale non è erogabile il buono pasto straordinario.

**Art. 6 - Attribuzione del buono pasto al personale che presta servizio per 6 giorni a settimana**

1. Al personale che presta attività lavorativa su sei giorni settimanali, basata su turni antimeridiani e pomeridiani, è attribuito un buono pasto straordinario, con le modalità previste all'articolo 3, comma 2.

2. La disponibilità annua per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 12 buoni pasto straordinari. Al suddetto personale non è erogabile il buono pasto ordinario.

**Art. 7 - Attribuzione del buono pasto al segretario generale, al personale dirigenziale e ai titolari di posizione organizzativa.**

1. Il segretario generale, il personale con qualifica dirigenziale ed i titolari di posizione organizzativa possono usufruire di un buono pasto per ogni giornata in cui prestano servizio anche nelle ore pomeridiane, attestato dalla timbratura antimeridiana in ingresso e da quella pomeridiana in uscita, purché vi sia una permanenza in servizio superiore a 8 ore.

2. In assenza di timbratura in entrata e in uscita o di regolarizzazione delle stesse, il buono pasto non potrà essere assegnato.

3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applica il limite massimo annuo di 100 buoni pasto.

**Art. 8 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali**

1. Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolto in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato, non si applica il limite massimo previsto nei precedenti articoli, fermo restando il rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 5, del presente regolamento. *è fatto caso, in ogni caso, di esec. comm.*
2. E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche in caso che l'attività di straordinario elettorale si protragga in ore serali e notturne.

*rispetto al limite di spesa delle delegazioni appositamente destinato alle consultazioni elettorali*

#### Art. 9 - Modalità di richiesta e ritiro dei buoni pasto

1. I buoni pasto sono consegnati ai dipendenti, a cura dell'Ufficio Personale, anche avvalendosi di un incaricato per ciascun Settore, con cadenza mensile successivamente alla maturazione del diritto alla fruizione dei buoni del mese precedente.
2. Entro il mese di gennaio, l'Ufficio del Personale assegnerà ad ogni dipendente il profilo buoni pasto in base alla tipologia di orario di servizio individuale svolto. In tal modo, il programma di rilevazione presenze conteggerà, alla chiusura ed elaborazione mensile dei cartellini, il numero dei buoni spettanti a ciascun dipendente.
3. Dopo la chiusura ed elaborazione dei cartellini mensili stabilita di norma tra il giorno 6 ed il giorno 10 del mese successivo, l'Ufficio del Personale provvederà ad estrarre l'elenco nominativo dei dipendenti con il numero di buoni pasto a ciascuno attribuiti verificando che il quantitativo individuale non abbia superato il numero massimo di buoni fruibili nelle due tipologie ordinario e straordinario apportando, in caso positivo, le necessarie riduzioni. Dopo il controllo, l'Ufficio del Personale trasmetterà copia dell'elenco all'Ufficio Stipendi per i relativi adempimenti fiscali di cui al successivo art. 10. L'Ufficio inoltrerà alla ditta appaltatrice del servizio buoni pasto apposita richiesta di carnet nominativi contenenti l'esatto quantitativo di buoni pasto maturati e spendibili relativi al mese di riferimento; l'ordine dovrà essere effettuato tempestivamente in modo tale da avere la disponibilità dei carnet che consenta di concluderne la distribuzione ai dipendenti aventi diritto entro il mese successivo a quello di riferimento.
4. Con la consegna mensile con relativa firma per ricevuta, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del dipendente e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, compreso il deterioramento, il furto o lo smarrimento, non darà diritto ad altra erogazione. I buoni pasto inutilizzati per qualsiasi evento nel periodo di validità degli stessi, non danno luogo a corresponsione di compenso sostitutivo.
5. Non è consentita, per alcun motivo, la monetizzazione dei buoni pasto e non può essere attribuito più di un buono pasto nella stessa giornata lavorativa anche in occasione di consultazioni elettorali.
6. Inoltre, il buono pasto:
  - a) può essere utilizzato solo per l'intero valore nominale e non dà diritto a resto;
  - b) deve essere controfirmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
  - c) non può essere utilizzato da persone diverse dall'assegnatario;
  - d) l'eventuale eccedenza del costo del pasto rispetto al valore nominale del buono è corrisposta direttamente dal dipendente ed è a suo totale carico.

#### **Art. 10 - Contabilizzazione e regime fiscale dei buoni pasto**

1. I buoni pasto hanno validità fino alla data di scadenza stampata su ciascun buono e la contabilizzazione è effettuata mensilmente.
2. I buoni pasto non ritirati dal dipendente per cause non imputabili all'Ente saranno ugualmente sottoposti a tassazione.
3. Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo di € 5,29; oltre tale limite, la sola differenza forma reddito imponibile ed è soggetto alle ritenute di legge.
4. Il valore nominale del buono pasto erogato dall'Amministrazione Comunale di Cava de' Tirreni è di € 6,50 con quota imponibile unitaria di € 1,21.
5. L'importo risultante dalla quota imponibile unitaria moltiplicata per il numero dei buoni fruiti dal dipendente nel periodo contabilizzato, sarà aggiunto figurativamente alla retribuzione affinché possano essere operate le relative ritenute.
6. La tassazione è effettuata mensilmente per i buoni della mensilità precedente contabilizzati.

#### **Art. 11 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015. Da predetta data sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente regolamento e sono disapplicati gli accordi decentrati del 29 novembre 2005 e quelli successivamente sottoscritti in materia di buoni pasto.